

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

### 1. Adempimenti derivanti dal D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento Professionale) e da altre normative di settore

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Albo Unico nazionale	<p>I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo disciplinare, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico nazionale.</p> <p>La comunicazione è effettuata telematicamente in tempo reale accedendo all'area riservata agli ordini territoriali all'interno del portale del consiglio nazionale.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 8 del 21 ottobre 2013</li> </ul>	Comunicazione telematica tramite il Portale CNDCEC	Consiglio Nazionale	<b>Contestuale</b> alla variazione
Tenuta dell'Albo	<p>Ai sensi dell'art. 34, co. 3 O.P. il Consiglio dell'Ordine deve comunicare l'Albo al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 34, co. 3 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Comunicazione dell'Albo a terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministero della Giustizia</li> <li>• Presidente della Corte di Appello</li> <li>• Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine</li> <li>• Altri Consigli dell'Ordine</li> </ul>	<b>Annuale</b>
Riunioni Consiliari	<p>Il Presidente dell'Ordine deve convocare il Consiglio almeno una volta al mese.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	<b>Ogni mese</b> (minimo)
Tenuta dell'Albo e dell'Elenco	<p>Il Consiglio dell'Ordine cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni. In ogni caso, procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle occorrenti variazioni.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 12, co. 1, lett. e), Ordinamento Professionale.</li> <li>• Art. 34, co. 2, Ordinamento Professionale</li> </ul>	Verifica requisiti ex art. 43 DPR 445/2000	ODCEC	<b>Annuale</b> entro il primo trimestre di ogni anno

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Conto preventivo	<p>Nel mese di novembre di ogni anno deve avere luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 19, comma 1 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno <b>20 giorni prima</b> della data fissata per l'Assemblea che si tiene a novembre
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	<b>Successivamente all'approvazione</b>
Conto consuntivo	<p>Nel mese di aprile di ogni anno, ha luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 19, comma 2 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno <b>20 giorni prima</b> della data fissata per l'Assemblea che si tiene ad aprile
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	<b>Successivamente all'approvazione</b>
Contributo annuale CNDCEC	<p>Ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale gli Ordini comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite l'apposito prospetto in formato Excel, il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inviare il prospetto del conguaglio con l'indicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente;</li> <li>- Inviare in allegato al prospetto del conguaglio, l'elenco degli iscritti rimasti morosi (quote non versate al CN) al 31 dicembre dell'anno precedente con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati;</li> <li>- Versare al CN le somme risultanti dal conguaglio.</li> </ul> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 29 lettera h) del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139</li> <li>• Artt. 4 e 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi</li> </ul>	<p>Invio via mail (del prospetto in pdf con i dati degli iscritti)</p> <p>Bonifico Bancario</p>	CNDCEC	<b>Entro il 31 gennaio</b> di ogni anno
Contributo annuale CNDCEC	<p>Gli Ordini provvedono a versare al CN i contributi riscossi per conto dello stesso in due rate entro il termine del 15 maggio e del 15 luglio dell'anno di competenza.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi</li> </ul>	Bonifico bancario	CNDCEC	<b>I rata 15 maggio di ogni anno</b>
				<b>Il rata 15 luglio di ogni anno</b>

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Eventi Formativi Tipologia evento C7 bis	<p>La legge prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Gli Ordini territoriali appartenenti alle regioni a statuto ordinario, al massimo entro la data del 30 novembre di ciascun anno, devono compilare gli elenchi dei partecipanti agli eventi formativi accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell'Interno (Tipologia evento C 7Bis) avendo cura di indicare, per ciascun partecipante, i crediti formativi utili per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità di adempimento: compilazione del file disponibile all'interno della scheda evento nell'area della piattaforma CNDCEC dedicata alla FPC.</p> <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148</li> <li>• Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)</li> <li>• Circolare Ministero Interno FL n. 7 del 5 aprile 2012</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 6 del 25 luglio 2013</li> </ul>	Inserimento dati piattaforma informatica CNDCEC	Ministero dell'Interno	<b>Entro il 30 novembre di ciascun anno</b>
Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita	<p>Il Consiglio dell'Ordine deve comunicare ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi degli Iscritti disponibili a compiere, su delega del Giudice delle esecuzioni, le operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili. Gli elenchi devono essere elaborati in maniera distinta per ciascun circondario e ad essi devono essere allegate le schede predisposte e debitamente sottoscritte da ciascun Iscritto recanti l'indicazione delle specifiche esperienze maturate nell'ambito dello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del tribunale, sulla base di tali schede, procederà, a sua volta, a formare l'elenco dei professionisti disponibili a svolgere tali attività e li trasmetterà ai giudici delle esecuzioni, unitamente alla copia delle schede informative.</p> <p>Gli adempimenti menzionati devono effettuarsi in tempo utile per l'inizio del triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c.</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 33 del 26 novembre 2014</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 57 del 2 novembre 2017 e n. 8 del 25 gennaio 2018</li> </ul>	Trasmissione elenchi iscritti	Presidenti dei Tribunali	<p><b>ultimo aggiornamento 31 dicembre 2017 (Revisione triennale)</b></p> <p><b>I prossimi adempimenti devono essere effettuati per consentire l'aggiornamento dell'elenco al 31.12.2020</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
<p>Nuovo art. 179 ter disp. Att. c.p.c. elenco dei professionisti delegati alle vendite</p>	<p>Con la legge n. 119 del 2016, che ha convertito il D.L. n. 59 del 2016, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stato riformato. Tuttavia, le nuove disposizioni diverranno applicabili solo decorsi dodici mesi dall'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la disciplina degli obblighi di formazione (art. 179-ter, comma 1, disp. att. c.p.c.).</p> <p>Benché il predetto D.M. dovesse essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima, a tutt'oggi non è stato emesso. Ne consegue che, come previsto ex art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016, nelle more, <i>"le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima"</i>.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c.</li> <li>• D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119</li> </ul>			<p><b>Per la nuova scadenza si attende l'emanazione del D.M.</b></p>
<p>Convenzione Ordini Università per attuazione nuova convenzione quadro MIUR – CNDCEC – Giustizia per lo svolgimento sei mesi di tirocinio contestuale agli studi</p>	<p>Al fine di dare attuazione alla convenzione quadro siglata fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli ordini dovranno sottoscrivere con le Università convenzioni locali che rispettino le condizioni minime fissate dalla convenzione quadro.</p> <p>La sottoscrizione delle convenzioni consente di svolgere sei mesi di tirocinio per l'accesso alle due sezioni dell'albo nel corso dell'ultimo anno degli studi magistrali e di avere l'esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato per l'accesso alle Sez. A e B dell'Albo.</p> <p>Le nuove convenzioni dovranno essere sottoscritte entro l'anno accademico 2014-2015, in quanto la norma transitoria prevede che le "vecchie" convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle "nuove" convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015. Quindi a partire dall'anno accademico 2015-2016 non potranno più trovare applicazione i vecchi accordi e se non saranno siglati i nuovi accordi non sarà possibile svolgere il semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 6, comma 4 del DPR 7 agosto 2012, n. 137</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 21 del 20 ottobre 2014</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 31 del 25 novembre 2014</li> </ul>	<p>stipula convenzione</p>	<p>Ordini e Università</p>	<p><b>possono ancora essere siglate le convenzioni tra Ordini ed Università</b></p>

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
FPC	<p>L'Ordine, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, trasmette agli Ordini di appartenenza dei partecipanti iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 17 del Regolamento per la FPC</li> </ul> <p>Al fine di agevolare lo svolgimento di tale compito il CNDCEC ha realizzato un'area dedicata del portale FPC nel quale gli Ordini (e gli altri soggetti che erogano eventi formativi) al termine di ogni evento realizzato caricano i dati dei partecipanti (anche se iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini ovvero se non iscritti nell'Albo ma iscritti nel registro dei revisori dei conti) e il numero di CFP acquisito da ciascuno.</p> <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa CNDCEC n. 24 del 25 marzo 2019</li> <li>• Comunicazione CNDCEC Prot. 7939 del 3 luglio 2019</li> </ul>	Carimento dati partecipanti e CFP su portale FPC del Consiglio Nazionale	CNDCEC/ODCEC	<b>Entro 30 giorni dall'ultima data di svolgimento dell'evento</b>
FPC	<p>Ai sensi dell'articolo 19, del Regolamento per la FPC, gli Ordini devono verificare l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ogni anno, entro il 31 gennaio, con riferimento all'attività formativa svolta nell'anno precedente e al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. All'esito della verifica gli Ordini devono richiedere a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in proprio possesso di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;</li> <li>✓ ogni anno, entro il 31 marzo, con riferimento all'attività formativa svolta nell'anno precedente e al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi, gli Ordini devono predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.</li> </ul> <p>A conclusione del triennio formativo gli Ordini devono comunicare al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultano in regola con l'obbligo formativo triennale.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 19 del Regolamento per la FPC.</li> </ul>			<p><b>Scadenza annuale entro il 31 gennaio 2020 (Scadenza triennale entro il 31 gennaio 2020)</b></p> <p><b>Scadenza annuale entro il 31 marzo 2020 (Scadenza triennale entro il 31 marzo 2020)</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
<p>FPC crediti formativi riconosciuti equipollenti dal MEF</p>	<p>La formazione continua per gli iscritti nell’elenco dei revisori legali, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, consta nella partecipazione ai corsi di formazione che abbiano per oggetto i contenuti elencati nel programma definito annualmente dal MEF. L’obbligo di formazione per l’iscrizione nel registro dei revisori legali decorre dal 2017.</p> <p>Modalità di adempimento: come indicato nel protocollo d’intesa MEF/CNDCEC gli Ordini territoriali forniscono telematicamente al CNDCEC la posizione formativa di tutti gli iscritti nei propri albi, secondo le modalità indicate nella comunicazione CNDCEC Prot. 7939 del 3 luglio 2019. Il CNDCEC trasmette al MEF i dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti nell’albo mediante la partecipazione ad attività formative accreditate con i codici materia definiti nel programma formativo MEF di cui alle determinate RGS prot. n. 37343/2017; prot. n. 2812/2018; prot. 23018/2019 (rispettivamente con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019)</p> <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39</li> <li>• Art. 27, comma 4, del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135</li> <li>• Determina RGS prot. n. 37343 del 7 marzo 2017</li> <li>• Determina RGS prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018</li> <li>• Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28</li> <li>• Protocollo d’intesa tra MEF e CNDCEC</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 16 del 21 marzo 2017</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 52 del 23 ottobre 2017</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 64 del 1°dicembre 2017</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 15 del 14 febbraio 2018</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 79 del 15 ottobre 2018</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 24 del 25 marzo 2019</li> <li>• Comunicazione CNDCEC Prot. 7939 del 3 luglio 2019</li> </ul>	<p>La comunicazione è effettuata telematicamente</p>	<p>MEF per il tramite del CNDCEC</p>	<p><b>Entro il mese di marzo di ogni anno</b></p>

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

### 2. Comunicazioni elenchi iscritti, PEC e spese stampa

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
INI-PEC	<p>L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) è un registro telematico istituito presso il MISE e gestito da Infocamere con la finalità di rendere disponibili alla collettività gli indirizzi PEC contenuti nelle due sezioni "Imprese" e "Professionisti". Gli Ordini professionali hanno l'obbligo di alimentare l'INI-PEC comunicando gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti all'Albo e curando i successivi aggiornamenti dell'Indice. Dopo il primo invio massivo degli elenchi PEC detenuti in attuazione dell'art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008, effettuato entro l'8 giugno del 2013, gli Ordini eseguono tempestivamente i successivi aggiornamenti relativi alle variazioni dei nominativi già presenti nell'Indice ed all'inserimento di quelli nuovi.</p> <p>Sito web: <a href="https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi">https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013 pubblicato su G.U. del 9 aprile 2013</li> <li>• Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185</li> <li>• Art. 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 9 del 5 novembre 2013</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 4 del 5 giugno 2013</li> </ul>	<p>Invio telematico previo accreditamento al portale INI-PEC</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p><b>Contestuale</b> alla variazione dei dati dell'albo</p>

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
PCT REGINDE	<p>Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), costituito presso il Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC di alcune tipologie di soggetti che agiscono nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT). Tra questi i professionisti iscritti negli albi professionali che agiscono in qualità di ausiliari del giudice. La registrazione del professionista nel ReGIndE è necessaria per fruire dei servizi telematici disponibili in ambito di PCT. Il Registro è alimentato dagli Ordini che, previa effettuazione delle operazioni di censimento, inviano per PEC il file ComunicazioneSoggetti.xml, predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Provv. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto incaricato. Lo schema in questione è disponibile, insieme al Provvedimento e a tutti gli altri allegati, alla pagina:  <a href="http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC416">http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC416</a>                      Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento si rinvia al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia <a href="http://pst.giustizia.it/PST/">http://pst.giustizia.it/PST/</a>. Si segnala, inoltre, la scheda pratica destinata agli Ordini professionali, consultabile all'indirizzo:  <a href="http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_1.wp">http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_1.wp</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44</li> <li>• Provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 18 luglio 2011</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 1 del 7 febbraio 2014</li> </ul>	Invio tramite PEC del file "ComunicazioneSoggetti.xml"	Ministero della Giustizia	<b>Contestuale</b> alle variazioni dei dati dell'albo
PCT REGINDE	<p>Comunicazione variazione del soggetto incaricato all'invio del file ComunicazioneSoggetti.xml (colui che firma digitalmente il file) precedentemente indicato nel modello di censimento. La variazione è comunicata inviando con PEC all'indirizzo <a href="mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it">prot.dgsia.dog@giustiziacert.it</a> il modulo di censimento disponibile alla pagina  <a href="https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC1210">https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC1210</a></p>	Invio per PEC del modello di censimento		<b>Ogni volta che cambia il nominativo del soggetto incaricato (es: nuovo Consiglio)</b>
Comunicazione aggiornamenti Albo	<p>In esecuzione del protocollo operativo INPS-CNDCEC del 16/9/2010, gli Ordini devono fornire all'INPS il proprio Albo in formato elettronico. La comunicazione ha lo scopo di consentire all'INPS il controllo preventivo sul rilascio e la revoca delle credenziali di accesso per l'abilitazione degli iscritti ai servizi telematici INPS "aziende e consulenti". La comunicazione delle variazioni è effettuata tramite mail, inviando all'indirizzo <a href="mailto:dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it">dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it</a> il file conforme alle specifiche descritte nella Nota CNDCEC n. 66/2011 indicando in oggetto "censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"</p>	Invio per posta elettronica del tracciato Excel con gli aggiornamenti dell'Albo	INPS	<b>Contestuale</b> alle variazioni dell'Albo

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo di collaborazione operativa INPS-CNDCEC sottoscritto in data 16/9/2010</li> <li>• Nota informativa CNDCEC n. 110/2019 (l'indirizzo pec indicato nella</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 66/2011 (per quanto riguarda le sole specifiche del file da inviare)</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 53 del 28 settembre 2010</li> </ul>			
<p>Iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli albi professionali</p>	<p>Con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, gli Ordini devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, gestita da SOGEL, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli Albi relativi all'anno solare precedente a quello della trasmissione. La comunicazione è effettuata tramite i servizi Entratel o Fisconline in conformità con le specifiche tecniche stabilite dalla legge.</p> <p>L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito software di compilazione denominato "PacchettoORDINI20" scaricabile dal portale dell'Agenzia delle Entrate nella sezione <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Assicurazioni+gestori+utenze/Ordini+professionali+enti+uffici/">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Assicurazioni+gestori+utenze/Ordini+professionali+enti+uffici/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/10/ 2006, pubblicato su G.U. 24/10/2006, n. 248</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/03/ 2005, pubblicato su G.U. del 21/03/ 2005, n. 66;</li> <li>• Decreto 23/03/2000 – G.U. n. 79 del 04/04/2000 – rettifica specifiche tecniche</li> <li>• Decreto 17/09/1999 - G.U. n. 235 del 6/10/1999</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p><b>30 aprile</b> di ogni anno</p>
<p>Spese di Pubblicità istituzionale</p>	<p>Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche economici che destinano somme per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, ai fini della pubblicità istituzionale, sono tenuti a trasmettere all'Autorità la comunicazione di cui all'art. 41, comma 3, del Tusmar, nel periodo che va dal 1° al 30 settembre di ciascun anno.</p> <p>La comunicazione dovrà essere effettuata solo dagli Ordini che effettivamente hanno destinato somme all'acquisto di spazi per tali scopi. Dunque quelli che non hanno effettuato tali spese o che non hanno impegnato importi sui relativi capitoli di spesa sono esonerati dall'invio della comunicazione.</p> <p>Gli obblighi di comunicazione sono assolti mediante la compilazione dell'apposita modulistica telematica, resa disponibile sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <a href="https://www.agcom.it/entipubblici">https://www.agcom.it/entipubblici</a>.</p> <p>Riferimenti normativi:</p>	<p>Trasmissione telematica tramite accesso a piattaforma online</p>	<p>Agcom Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</p>	<p><b>Dal 1° al 30 settembre 2020</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 41, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della Radiotelevisione"</li><li>• Delibera n. 116/10 CONS del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</li><li>• Delibera n. 30/10/CONS</li><li>• Delibera n. 129/02/CONS</li><li>• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009</li><li>• Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato 6 aprile 2009, n. 16</li><li>• Delibera n. 4/16/CONS</li><li>• Delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017</li></ul>			

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

**3. Adempimenti PERLA PA, comunicazione di dati statistici e di monitoraggio.** Il sito del sistema di banche dati PERLA PA, è un sistema integrato realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dalla normativa vigente. L'accesso al sistema è riservato esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche registrate

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Deleghe, permessi e distacchi sindacali GEDAP	<p>Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno precedente hanno fruito degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative pe funzioni pubbliche elettive).</p> <p>Per l'adempimento si deve utilizzare l'applicativo GEDAP, gestito dalla Funzione Pubblica nell'ambito del sistema PERLA PA, disponibile all'indirizzo: <a href="http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/gedap.html">http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/gedap.html</a></p> <p>L'inserimento delle singole informazioni relative agli istituti di volta in volta fruiti dal dipendente deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione.</p> <p>La comunicazione annuale è effettuata tramite lo stesso sistema, che registra tutte le informazioni inserite in corso d'anno e produce il report da trasmettere. Le amministrazioni con dipendenti che non abbiano fruito di ore di permesso, distacco e aspettativa sindacale, né di aspettative o permessi per funzioni pubbliche elettive, devono inviare a fine anno la corrispondente dichiarazione negativa, anch'essa elaborata dal sistema</p> <p>I dati riepilogativi relativi ai permessi sindacali usufruiti nell'anno devono essere inoltre trasmessi alle Associazioni sindacali per la verifica congiunta. Tenuto conto che il 31 marzo i dati presenti nel sistema GEDAP si consolidano e non possono essere più modificati e considerati altresì i tempi previsti dal suddetto procedimento, la Funzione Pubblica consiglia di trasmettere i dati riepilogativi alle Associazioni sindacali non oltre il 31 gennaio.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 50, commi 3 e 4, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</li> <li>• Art. 4, comma 4 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 (pubblicato su G.U. 2 maggio 2009, n. 100)</li> <li>• Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/07 del 27 marzo 2007</li> <li>• Art. 7 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2013 per il triennio 2013-2015</li> </ul>	Comunicazione telematica tramite l'applicativo GEDAP PERLA PA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	<p><b>Entro 2 giorni</b> dall'autorizzazione al dipendente (inserimento del singolo istituto)</p> <p>Trasmissione riepilogo annuale alla Funzione Pubblica <b>entro il 31 marzo di ogni anno</b></p> <p>Trasmissione riepilogo alle Associazioni sindacali <b>Termine consigliato entro il 31 gennaio</b></p>
Permessi ex legge 104/92	<p>Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;</li> <li>• la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per sé stesso o per assistenza a terzi);</li> </ul>	Comunicazione telematica tramite il portale PERLA PA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento	<b>31 marzo di ogni anno</b>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;</li> <li>• per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;</li> <li>• il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruiti per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).</p> <p>Sito web: <a href="http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-10492.html">http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-10492.html</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 24 L. 4 novembre 2010, n. 183</li> <li>• Circolare n. 02/2011, 10 marzo 2011</li> </ul>		della funzione pubblica	
Incarichi e compensi a dipendenti e collaboratori esterni	<p>Ai sensi dell'articolo 53, comma 12 del D.Lgs. 165/2001 così come novellato dall'art. 8 e dall'art. 22 comma 12 del d. lgs. 75/2017, le amministrazioni devono comunicare in via telematica nel termine di 15 giorni alla Funzione pubblica una serie di dati relativi agli <b>incarichi conferiti o autorizzati</b> anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, comprensivi dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.</p> <p>Ai sensi del novellato art. 53, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente alla Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i <b>compensi</b> da esse <b>erogati</b> o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.</p> <p>Ai sensi del novellato art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Funzione Pubblica tempestivamente le informazioni concernenti gli incarichi conferiti a <b>qualsunque titolo (consulenti e collaboratori esterni)</b>. Le stesse informazioni devono essere pubblicate in tabelle riassuntive sul sito istituzionale ed essere liberamente scaricabili in formato aperto.</p> <p>La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione</p>	Comunicazione telematica all'Anagrafe delle Prestazioni tramite il portale PERLA PA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione degli <b>incarichi</b> conferiti o autorizzati ai propri dipendenti <b>entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione</b></li> <li>• Comunicazione dei <b>compensi</b> erogati per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti <b>Tempestiva</b></li> <li>• Comunicazione incarichi affidati a qualunque titolo a <b>consulenti e collaboratori esterni Tempestiva</b></li> </ul>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<p>dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.</p> <p><b>Modalità:</b> tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo Anagrafe delle Prestazioni all'interno del portale <a href="http://www.perlapa.gov.it">www.perlapa.gov.it</a></p> <p>Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013.</p> <p>Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 novellato dal D. lgs. n. 75/2017</li> <li>• Artt. 15 e 18, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33</li> <li>• Delibera ANAC n. 1310/2016 Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016</li> <li>• Circ. Funzione Pubblica n. 5 del 25 marzo 2011</li> </ul>			
<p>Publicità relative alle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società ed enti e ai rappresentanti nominati</p>	<p>Con l'entrata in vigore dell'art.17 del D.L. n.90/2014 la rilevazione CONSOC prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della L. 296/2006 è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 222, L. 191/2009. Quindi, a decorrere dall'anno 2015, la comunicazione, precedentemente trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, deve adesso essere effettuata utilizzando l'applicativo PARTECIPAZIONI predisposto a tal fine dal MEF, Dipartimento del Tesoro.</p> <p>Tutte le Amministrazione obbligate (tra cui gli Ordini professionali) devono individuare un responsabile per la comunicazione dei dati e dichiarare annualmente le informazioni relative alle partecipazioni detenute, in via diretta e in via indiretta, in società e/o enti e, in attuazione dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, ai rappresentanti nominati negli organi di governo di società ed enti (ex rilevazione CONSOC). Nel caso in cui l'Amministrazione non detenga alcuna partecipazione né abbia nominato rappresentanti in seno ad organi di governo di società o enti occorre fare, sempre attraverso l'applicativo, esplicita dichiarazione negativa.</p> <p>L'accesso all'applicativo PARTECIPAZIONI è riservato ai soli utenti registrati.</p> <p>I servizi del Portale Tesoro del MEF sono disponibili alla pagina <a href="https://portales Tesoro.mef.gov.it/">https://portales Tesoro.mef.gov.it/</a></p>	<p>Comunicazione telematica attraverso l'applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro</p>	<p><b>Cadenza annuale</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	Riferimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 17, DL 24/06/2014 n. 90</li> <li>• DM 25 gennaio 2015</li> </ul>			
Crediti commerciali "stock del debito"	PCC - Comunicazione dello stock del debito al 31 dicembre di ogni anno: entro il 31 gennaio dell'anno successivo  Ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) "... Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente..."  <a href="http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiComerciali/home.xhtml">http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiComerciali/home.xhtml</a>	Comunicazione attraverso la piattaforma dei crediti commerciali messa a disposizione dal MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro	Entro il 31 gennaio di ogni anno

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

### 4. Comunicazioni varie relative alla dotazione organica e alla gestione del personale

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Dotazione organica	<p>Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, gli Ordini e Collegi professionali procedono con cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 la determinazione della dotazione organica (nonché l'adozione degli atti conseguenti) deve essere effettuata sulla base della previa rilevazione del piano triennale dei fabbisogni.</p> <p>Le delibere dei Consigli degli Ordini, insieme alla dichiarazione del Tesoriere concernente la situazione di equilibrio economico-finanziario dell'Ordine, sono trasmesse via PEC al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, approvata in via definitiva la nuova dotazione organica, provvede ad effettuare la trasmissione della documentazione al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. In questa materia vige la regola del silenzio assenso: le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Art. 1, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404</li> <li>• Art. 2, comma 2, DL 31 agosto 2013, n. 101</li> <li>• Linee Guida del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione in materia di predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA del 15 maggio 2018</li> </ul>	Trasmissione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, della delibera di approvazione della dotazione organica e dell'attestazione di equilibrio economico e finanziario al Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale	<b>Triennale</b> o dopo processi di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.
Procedure di assunzione di personale	<p>Obbligo di svolgere la procedura di <b>mobilità obbligatoria</b> ai sensi art. 34 bis, D. Lgs. 165/2001, propedeutica per il reclutamento del personale. Si tratta della comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente ex art. 34 bis, del D. Lgs. 165/2001 concernente l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Decorso 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta ricezione, qualora non sia intervenuta assegnazione di personale da parte delle strutture medesime, sarà possibile procedere all'avvio della procedura di assunzione.</p> <p>L'obbligo di svolgere la procedura di <b>mobilità volontaria</b> ai sensi art. 30, co. 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001, propedeutica per il reclutamento del personale è invece venuto meno per effetto dell'art. 3 della L. 56/2019 che ha introdotto una deroga, rendendo l'adempimento facoltativo, per il triennio 2019-2021. Si ricorda che l'adempimento di cui all'art. 30, co. 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che, prima</p>	Comunicazione cartacea	Centri per l'Impiego territorialmente competenti	<b>Almeno due mesi</b> prima dell'avvio della procedura di assunzione del personale

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<p>di svolgere le procedure concorsuali, gli enti debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale per almeno 30 giorni un avviso in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.</p> <p>Normativa di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 34 bis e 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</li> <li>• Art. 4 D. Lgs. 23/12/1997, n. 469</li> <li>• Art. 3, L. 19 giugno 2019, n. 56</li> </ul>			
Instaurazione, proroga, modificazione, cessazione del rapporto di lavoro	<p>Il sistema informatico di invio per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. L'obbligo di invio telematico riguarda tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative.</p> <p>Gli utenti devono autenticarsi al sistema CO attraverso le piattaforme preposte dai siti regionali o accedendo all'area servizio informatico CO per le Regioni o Province Autonome con dominio transitorio.</p> <p>Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso l'utente è direzionato ad un'area riservata che erogherà servizi differenti a seconda della tipologia di utenza.</p> <p>Sito web:  <a href="http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx">http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 296/2006 Finanziaria 2007 (Art. 1, commi 1180-1185)</li> <li>• Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 - Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti - Pubblicato su G.U. 27/12/2007, n. 299.</li> <li>• Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007- Disposizioni attuative del decreto 30 ottobre 2007</li> <li>• Circolare INAIL 2/2008 - Cessazione dell'obbligo della DNA e comunicazioni obbligatori ai Servizi per l'impiego</li> </ul>	Comunicazione telematica tramite il sistema Comunicazioni Obbligatorie del portale pubblico per il lavoro "clic lavoro"	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	I termini di scadenza variano in corrispondenza del tipo di comunicazione

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<p>Ai sensi dell'art. 18, comma 1. Lett. aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così come modificato dall'art. 13, co.1, lett. f) del D.Lgs. 106/2009) il datore di lavoro pubblico o privato (o il dirigente) ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs).</p> <p>Pagina web: <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html">https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 12 marzo 2009</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 43 del 25 agosto 2009</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 69 del 21 dicembre 2012</li> <li>• <u>Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 10 febbraio 2014</u></li> </ul>	Comunicazione attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Dichiarazione Rls	INAIL IPSEMA	Dopo l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Rilevazione deleghe sindacali	<p>In base all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'ARAN nella contrattazione collettiva nazionale sono tenute a trasmettere con cadenza triennale i dati richiesti, anche nel caso in cui non vi siano dipendenti o nessuno di questi abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale.</p> <p>La comunicazione ha la finalità di accertare la rappresentatività sindacale per la contrattazione nazionale collettiva. Una volta effettuata la rilevazione delle deleghe sindacali il sistema trasmette i dati direttamente all'ARAN in modalità telematica. L'adempimento è effettuato attraverso il sito dell'ARAN accessibile dall'indirizzo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/">https://www.aranagenzia.it/aran/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 43, D.Lgs. n. 165/2001</li> <li>• Circolare ARAN 2 del 12/12/2017</li> <li>• Circolare ARAN 4/2014</li> <li>• Circolare ARAN 1/2011– Nota 9/9/2011 prot. 13469</li> </ul>	Trasmissione telematica dei dati relativi alle deleghe raccolte nell'anno precedente attraverso l'applicativo "Deleghe Sindacali" all'interno dell'area riservata alle PA del portale ARAN dell'ARAN	Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	<b>Triennale</b> stabilita di volta in volta con circolare dell'ARAN
Rilevazioni dati Elezioni RSU	<p>La legge prevede, in relazione alle elezioni periodicamente indette (l'ultima aprile 2018), l'invio dei verbali elettorali all'ARAN. La trasmissione è effettuata dal Responsabile Legale di Ente (RLE) attraverso i servizi telematici del portale ARAN, Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale</p>	Trasmissione telematica tramite l'applicativo "Verbali RSU"	Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche	<b>Entro 5 giorni</b> dalla consegna della documentazione da parte della commissione

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<p>dell’Ente (RLE). All’interno dell’Area Riservata è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”.</p> <p>I termini e le scadenze per l’invio sono fissati di volta in volta dall’ARAN (per le elezioni del 2015 sono scaduti il 18 giugno 2015).</p> <p>Indirizzo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/">https://www.aranagenzia.it/aran/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 43, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Accordo quadro del 7 agosto 1998</li> </ul>		<p>Amministrazioni (ARAN)</p>	<p>elettorale all’amministrazione</p>
<p>Contributo funzionamento ARAN</p>	<p>Ai sensi dell’art. 46, co. 8, lett a) del D. Lgs. 165/2001 per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. Dal 1° febbraio 2012 il versamento del contributo annuale dovuto dagli Enti Pubblici non Economici avviene tramite l’uso di un bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dall’ARAN all’amministrazione stessa.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 46, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Decreto interministeriale 13 novembre 2000 pubblicato su G.U. n. 296 del 20/12/2000</li> <li>• Comunicato ARAN dell’8 febbraio 2012</li> </ul>	<p>Versamento contributo annuale all’ARAN calcolato in relazione al personale in servizio fino al 31 dicembre dell’anno precedente</p>	<p>Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)</p>	<p><b>Annuale solitamente fissato entro il 28 febbraio</b> di ciascun anno</p>

## CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020

### 5. Ulteriori adempimenti

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Norme anticorruzione	<p>Dall'applicabilità agli Ordini professionali della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, chiarita in via definitiva dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, discende la necessità per questi ultimi di adeguarsi alle disposizioni anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012 e agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 39/2013.</p> <p>Gli Ordini professionali sono tenuti, tra gli altri adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, l. 190/2012);</li> <li>- a predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ad aggiornarlo in base a quanto annualmente stabilito dall'ANAC;</li> <li>- a provvedere alla comunicazione del PTPC ai dipendenti e porre in essere le attività di formazione obbligatoria ivi previste;</li> <li>- ad attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.</li> <li>- alla pubblicazione di indicazioni e procedura per l'esercizio del diritto di accesso;</li> <li>- alla pubblicazione Registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016)</li> </ul> <p>Il PTPC deve essere pubblicato sul sito istituzionale. Deve inoltre essere conosciuto dai dipendenti e oggetto di attività formativa <i>ad hoc</i>. Deve, infine, essere aggiornato con cadenza annuale anche sulla base dei mutamenti organizzativi intervenuti in corso d'anno nonché sulla base delle verifiche effettuate sull'attuazione del piano, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure.</p> <p>Registro degli accessi ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e <a href="#">Linee guida A.N.AC - Delibera n. 1309/2016</a></p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. n. 97/2016</li> <li>• D.Lgs. n. 39/2013</li> <li>• D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>• Legge n. 190/2012</li> <li>• Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019)</li> </ul>	<p>Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020</p> <p>Redazione della Relazione recante i risultati dell'attività svolta nel 2018 del RPCT: e Trasmissione al Consiglio dell'Ordine e pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione</p> <p>Pubblicazione della scheda di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo da parte dei Revisori o delle strutture analoghe (Delibera ANAC 141/2018)</p>	<p>Ordini territoriali/RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)</p>	<p><b>31 gennaio 2020</b></p> <p><b>30 aprile 2020</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera ANAC 21 febbraio 2019 n. 141 (Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione)</li> <li>• Delibera ANAC 21 novembre 2019, n. 1074 (PNA 2018)</li> <li>• Delibera n. 1208 del 22/11/2017 (aggiornamento 2017 PNA 2016)</li> <li>• Circolare Funzione Pubblica n. 2 /2017 (Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato FOIA)</li> <li>• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (Esclusioni e limiti accesso civico)</li> <li>• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016)</li> <li>• Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 (applicabilità della normativa agli Ordini professionali)</li> <li>• Delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 (PNA 2013)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa CNDCEC n. 29 del 5 aprile 2018</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 93 del 2 agosto 2016</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 36 del 24 dicembre 2014</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014</li> </ul> </li> </ul>			
<p>Norme trasparenza</p>	<p>In materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha eliminato l'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sostituendolo con l'obbligo di dedicare alla Trasparenza una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, indicando i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Il RPCT esegue il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97</li> <li>• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33</li> <li>• Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (<i>attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza</i>) con Allegato 1 Elenco Obblighi di Pubblicazione</li> <li>• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016)</li> <li>• Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014</li> <li>• Determinazione ANAC 241 dell'8 marzo 2017</li> </ul>	<p>Pubblicazione obbligatoria delle informazioni di legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale</p>	<p>Ordini territoriali</p>	<p><b>Scadenze indicate all'interno dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016</b></p>

**CNDCEC - Scadenario dei principali adempimenti degli Ordini territoriali\_ anno 2020**

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="383 256 913 284">• Informativa CNDCEC n. 93 del 2 agosto 2016</li><li data-bbox="383 292 952 317">• Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014</li></ul>			